



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi
dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287

relativo alla bozza di circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
avente ad oggetto *“l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32
concernente norme per la razionalizzazione dello stoccaggio*

Inviato
al Ministero dello Sviluppo Economico



Rif. n. S/825

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale dell'Energia e delle
Risorse Minerarie
Ufficio C4
Via Molise, 2
00187 Roma

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90 dal Ministero dello Sviluppo Economico, concernente la bozza di circolare del Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto "l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 concernente norme per la razionalizzazione dello stoccaggio, pervenuta il 18 luglio 2007, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Nella bozza di circolare esplicativa sottoposta al parere dell'Autorità viene presentato un programma di raccolta e pubblicazione di informazioni in merito alla capacità esistente di strutture per lo stoccaggio e la movimentazione di prodotti petroliferi (depositi e oleodotti). Il programma prevede, tra l'altro, che i prezzi praticati ai terzi per l'utilizzo di tali strutture siano pubblicati, come precisato nelle successive comunicazioni agli uffici dell'Autorità, in forma aggregata e dopo almeno un anno dal momento in cui sono stati effettivamente praticati.


Tale iniziativa ha quale scopo ultimo quello di rendere più cogente l'obbligo, sancito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 32 del 1998, di mettere a disposizione di terzi le strutture logistiche inutilizzate. Posto che le difficoltà di accesso di nuovi operatori alle strutture della logistica petrolifera rappresentano una delle principali criticità dei mercati della vendita e distribuzione di prodotti petroliferi, nel suo complesso l'iniziativa deve essere giudicata positivamente.

Per quanto concerne l'attività di pubblicazione dei prezzi, l'Autorità ritiene che la stessa non dovrebbe produrre effetti negativi, sotto il profilo concorrenziale, nella misura in cui, come assicurato da codesta amministrazione: (a) i prezzi siano pubblicati ad un livello di aggregazione tale da non consentire di risalire, anche solo approssimativamente, al prezzo praticato per ogni singolo contratto; (b) i prezzi rilevati siano pubblicati, ancorché aggregati, solo dopo un congruo lasso di tempo (quantomeno un anno) dal momento in cui hanno regolato le transazioni sul mercato.

A queste condizioni, si ritiene che l'informativa possa contribuire allo sviluppo del mercato dei servizi di stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi, ad oggi ostacolato anche dalla difficoltà, per chi opera dal lato della domanda, di reperire le necessarie informazioni sulla capacità disponibile e sul suo costo. A sua volta, tale sviluppo potrà avere ripercussioni positive sulla concorrenza nei mercati a valle della distribuzione e vendita di prodotti petroliferi. Ad ogni buon conto, laddove dall'osservazione dei fatti dovesse emergere che dalla pubblicazione dei dati relativi ai prezzi scaturiscono conseguenze negative per la concorrenza che più che compensino tali benefici, l'Autorità si riserva di segnalarlo a codesta amministrazione affinché possa prendere gli opportuni provvedimenti.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, Legge 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.


IL PRESIDENTE